



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME  
IL PRESIDENTE

Fueri  
1 agosto 2018  
Dele

P.10 FS) SR 1/8/18



Prot. n. 3635/C1PERS/C9LAV/C11AP

Roma, 1° agosto 2018

Gentile Senatrice  
Erika Stefani  
Ministro per gli Affari  
Regionali e le Autonomie

ROMA

Gentile Ministro,

con riferimento al **Disegno di legge**: "Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", attualmente all'esame della Camera dei deputati, Le chiedo, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di farsi interprete presso il Parlamento della necessità di risolvere le seguenti criticità.

- **All'articolo 1, comma 3**, occorre chiarire la durata massima dei contratti a tempo determinato per le Pubbliche Amministrazioni. Ciò in quanto il citato comma 3 prevede che le disposizioni dell'articolo 1, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Pur tuttavia la normativa vigente risulta oggetto di intervento da parte dello stesso decreto, ingenerando così incertezze applicative. Sarebbe, pertanto, utile una norma positiva che indichi in maniera puntuale la durata di questa tipologia di contratti per le Pubbliche Amministrazioni.
- **All'articolo 3 bis** la disposizione relativa alla destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle Regioni all'operatività dei centri per l'impiego deve configurarsi come una possibilità per le Regioni stesse e non come un obbligo. Ciò anche in ragione del diverso assetto organizzativo di cui le Regioni si sono dotate in ossequio a quanto previsto dalla legge n. 205 del 2017, articolo 1, commi 793 e seguenti (legge di Bilancio per il 2018).

Desidero, infine, allegare alla presente alcune osservazioni tecniche relative agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Decreto Legge 87/2018 che necessitano di armonizzazione con le discipline regionali.

Certo della Sua disponibilità al riguardo, invio i migliori saluti.

Stefano Bonaccini

Allegato: c.s.

**DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese"**

**Osservazioni delle Regioni e P.A.**

Il Decreto dedica quattro diverse misure al tema del contrasto alla delocalizzazione e della salvaguardia dei livelli occupazionali:

- l'articolo 5 – di portata generale che concerne i limiti alle delocalizzazioni da parte di imprese beneficiarie di aiuti;
- l'articolo 6 dedicato alla tutela occupazionale nelle imprese beneficiarie degli aiuti;
- l'articolo 7 dedicato al tema specifico dell'iper ammortamento;
- l'articolo 8 riguardante il credito d'imposta ricerca e sviluppo.


Di seguito si riportano le osservazioni rappresentate sul dettaglio delle singole misure.

**Articolo 5**

- **Necessità di assicurare il coordinamento con le Amministrazioni regionali e la valutazione dell'effettivo impatto** della disposizione in oggetto sulla normativa regionale già in vigore e sull'organizzazione delle amministrazioni coinvolte, le quali devono farsi carico della gestione del procedimento di revoca dei contributi e di applicazione della sanzione.
- **Necessità di chiarire e circoscrivere la definizione di delocalizzazione.** La definizione contenuta nel comma 6 risulta poco chiara e allo stesso tempo eccessivamente ampia: da una parte questa dovrebbe essere associata all'investimento produttivo/all'attività/al bene oggetto di agevolazione e non genericamente all'attività economica dell'impresa considerata; dall'altra la previsione per cui la revoca e la sanzione si applicano anche nell'ipotesi in cui la delocalizzazione sia operata da un'impresa collegata o controllata ai sensi dell'articolo 2359 c.c. risulta essere eccessivamente punitiva.
- **Necessità di coordinare la disposizione in questione con la normativa comunitaria, nazionale e regionale aventi le medesime finalità.** In particolare, per quanto riguarda la tipologie di imprese: la normativa comunitaria prevede regole più stringenti in tema di delocalizzazioni nei confronti delle grandi imprese e non nei confronti delle PMI. Infatti, l'articolo 71 **comma 2** del Regolamento (UE) n.1303/2013 stabilisce che, nel caso di operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo è rimborsato laddove entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI.

L'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014 in tema di aiuti a finalità regionale prevede al comma 5 che l'investimento agevolato sia mantenuto nella zona beneficiaria per almeno cinque anni, ridotti a tre anni nel caso di PMI.

Inoltre, continua ad essere in vigore la Legge di Stabilità del 2014 che prevede che le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale e che, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione in uno Stato non appartenente all'Unione europea, a cui segua una riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti. Da questo punto di vista sarebbe auspicabile coordinare le disposizioni ed assicurare che la norma del decreto dignità si applichi solo ai contributi in conto capitale e non anche alle altre forme di aiuto.



- **La previsione di una sanzione al comma 1 dell'articolo 5 pari a una misura da due a quattro volte appare eccessivamente punitiva** per le imprese anche perché non distingue tra comportamenti contrari a correttezza e comportamenti neutri che rispondono ad esigenze organizzative dell'impresa (soprattutto se associati ad un periodo di tempo piuttosto lungo come i cinque anni presi in considerazione, senza peraltro la previsione di una progressività proporzionata al tempo). Pertanto, si richiede un'attenuazione delle sanzioni, anche in considerazione del fatto che l'applicazione della disposizione può comportare un aumento significativo del contenzioso.
- La previsione di cui al comma 3 dell'articolo 5 per cui **sono le singole amministrazioni a stabilire i tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo nonché le modalità per la restituzione, appare piuttosto problematica** in quanto ogni amministrazione può stabilire regole diverse e ciò può comportare una difficoltà operativa per le stesse con ricadute negative sulle imprese: discipline eterogenee, incertezza giuridica e anche in questo caso aumento del contenzioso.

#### Articolo 6

- **Risulta necessario definire il concetto di "giustificato motivo oggettivo"**. In assenza di una definizione precisa anche nel caso dell'applicazione della suddetta disposizione si può prevedere un aumento del contenzioso.
- Si segnala che l'articolo 6 si riferisce a **qualsiasi impresa italiana o estera a prescindere da ipotesi di delocalizzazione**. In generale, sarebbe stato forse più opportuno collegare le ipotesi di delocalizzazione di cui all'articolo 5 con la fattispecie di riduzione dei livelli occupazionali.

**Necessità di coordinare la disposizione in questione con la normativa comunitaria.**

Si segnala che all'art.71, comma 1, uc, del Regolamento UE n. 1303/2018, nel caso di mancato rispetto dei livelli occupazionali, da parte delle PMI, è prevista la possibilità che il termine di 5 anni decorrente dal pagamento finale al beneficiario, previsto per la stabilità dell'operazione, sia ridotto a 3.

Inoltre crea difficoltà anche l'interpretazione letterale del comma 3, dell'art.6 del DL 87/2018, che prevede: "le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefici concessi o banditi, nonché agli investimenti agevolati avviati, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Ciò farebbe pensare che nel caso di un bando in cui sia stato previsto un termine di 3 anni per il mantenimento dei posti di lavoro creati dalle imprese beneficiarie di aiuti, ma non sia stato ancora concesso l'aiuto, in sede di concessione si dovrebbe applicare la normativa prevista dal DL, quindi se nel bando è stato previsto il termine di 3 anni (come consentito dal comma 1, dell'art.71, del Reg. UE 1303/2013) in sede di concessione si dovrà applicare quello di 5 anni.

#### Articolo 7

- Quanto all'iper ammortamento si segnala che **la norma sembra essere eccessivamente penalizzante nei confronti delle imprese che cedono i beni agevolati a strutture produttive situate all'estero appartenenti alla stessa impresa**. In effetti in questo modo si espande il concetto di delocalizzazione (ricomprendendovi anche le proprie strutture, le sedi operative, gli uffici o succursali del beneficiario stesso).



- Inoltre si parla di strutture produttive situate all'estero **senza distinguere tra Stati appartenenti all'UE, allo Spazio economico europeo piuttosto che Stati Extra UE.**
- **Si ritiene inoltre necessario prevedere una fase transitoria** perché ci potrebbero essere investimenti che sebbene realizzati successivamente all'entrata in vigore del provvedimento potrebbero essere anticipati da ordini o contratti tra le parti.

#### **Articolo 8**

- In relazione all'articolo 8 si richiama quanto osservato in merito all'articolo precedente.

